

B

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
AVV. FRANCO A. COSENZA

Della IV sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 19891/08 Ruolo Generale promossa

da:

CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO SNC

Con gli Avv.ti B. Carboni e F. Cantarini con studio in
San Lazzaro di Savena Via Emilia n. 3

attrice

contro

UNIPOL ASS.NI SPA

Con l'Avv. J. Ritrovato con studio in Bologna
V.le P.Pietramellara n. 5

COJOCARU DAN E ONOICENCU OLEG – contumaci -

convenuti

SENT. N. 22950/09
CRON. N. 82553/09
R.G. N. 19891/08

REP. N. /

Spedita il: 02/02/09

Dep. Il 26/03/09

Oggetto: risarcimento
danni.

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità esclusiva del Sig. Dan Cojocarui nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità ed efficacia del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato dalla sig.ra Priscilla Zucco e della Carrozzeria Soccorso Stradale San Ruffillo S.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Francesco Lo Conte, in data 12/10/2007, condannare i convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, al pagamento in favore della Carrozzeria Soccorso Stradale San Ruffillo s.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Francesco Lo Conte, con sede in Bologna, Via Toscana 209, delle suddette somme, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo, detratto l’acconto di € 2.682,65=. Nel limite di € 5.200,00=, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, 2% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F.”.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale: accertare la carenza di legittimazione attiva del cedente il credito poiché non proprietario del mezzo danneggiato e conseguentemente dichiarare improponibile la domanda giudiziale avanzata da parte cessionaria: Nel merito: respingere la domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e poiché non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, LA CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE SAN RUFFILLO S.N.C., in persona del legale rappresentante sig. Francesco Lo Conte, conveniva in giudizio la Compagnia Assicuratrice Unipol, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dan Cojocarui e Oleg Onoicencu per sentirli condannare, in solido tra loro o in via alternativa, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sig. Dan Cojocarui nella causazione del sinistro per cui è causa e previa dichiarazione di validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento danni stipulato dalla sig.ra Priscilla Zucco e dalla Carrozzeria Soccorso Stradale San Ruffillo S.n.c.

Carrozzeria

al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratto l'acconto di € 2.682,65= già corrisposto dalla convenuta Unipol.

Sosteneva l'attore: che in data 03/09/2007 l'auto Volvo V40 tg. BV949NN di proprietà di Oleg Onoicencu, condotta da Dan Cojocarui ed assicurata con la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., giunta all'altezza dell'intersezione tra Via M.E. Lepido e Via del Triunvirato in Bologna, tamponava l'auto Alfa 166 tg. CR929BL di proprietà di Axus Italiana S.r.l. ma condotta da Enrico D'Onofrio che, ferma al semaforo, veniva sospinta contro la Ford Mondeo tg. CH814WA di proprietà di Umberto Albrizio, in custodia abituale alla sig.ra Priscilla Zucco, coniuge dello stesso, anch'essa ferma; che, subito dopo l'incidente, i conducenti Priscilla Zucco e il sig. Enrico D'Onofrio compilavano e sottoscrivevano il modulo Cai; che in conseguenza di tale sinistro, il veicolo tg. CH814WA subiva danni per l'importo di € 3.054,00=, comprensivi del noleggio di un'auto sostitutiva per tutto il tempo della durata delle riparazioni, come da fattura allegata; che la sig.ra Zucco, quale custode abituale del mezzo danneggiato ed intestataria della fattura di riparazione, con scrittura privata in data 12/10/2007 ha ceduto il proprio credito alla Carrozzeria Soccorso Stradale S. Ruffillo s.n.c.; che la Compagnia Assicuratrice Unipol inviava al sig. Umberto Albrizio, proprietario dell'auto, la somma di € 2.682,65=, che veniva consegnata al cessionario; che successivamente la Carrozzeria cessionaria, con lettera raccomandata in data 12/02/2008, faceva presente alla Compagnia Unipol che tratteneva la somma offerta a titolo di acconto sulla maggiore somma di € 3.054,00= dovuta alla Sig.ra Priscilla Zucco per i danni da questa subiti nel sinistro de quo e contestualmente notificava alla Compagnia l'avvenuta cessione del credito; che la Compagnia Unipol negava qualsiasi ulteriore risarcimento.

Ritualmente si costituiva la convenuta Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando quanto dedotto dalla società attrice ed eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Priscilla Zucco, cedente il credito, poiché non proprietaria del mezzo danneggiato, e conseguentemente l'improponibilità della



domanda giudiziale avanzata da parte attrice. Nel merito, contestava la richiesta del noleggio dovuto alla Carrozzeria San Ruffillo s.n.c., non essendo questa in possesso dei requisiti per il noleggio delle autovetture, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 n. 481.

Non si costituivano gli altri due convenuti Dan Cojocar e Onoicencu Oleg, benché regolarmente citati, di cui ora viene dichiarata la contumacia. All'udienza del 02/02/2009 le parti precisavano le conclusioni sulle pregiudiziali sollevate dalla convenuta Unipol Ass.ni e discutevano la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, per il combinato disposto degli artt. 1260 e 1264 c.c. è perfettamente valida la cessione del credito al debitore ceduto "quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Nel caso in esame la scrittura privata del 12/10/2007, contenente il consenso liberamente manifestato tra cedente e cessionario, è stata regolarmente notificata al debitore ceduto Unipol Ass.ni. Ciò sta a dimostrare che la Compagnia Unipol era a conoscenza di tale rapporto e ne ha riconosciuto la validità ed efficacia. Ne deriva, come logica conseguenza, che deve considerarsi valida la cessione del credito, come pure deve considerarsi legittima la domanda avanzata dal cessionario Carrozzeria Soccorso Stradale San Ruffillo s.n.c..

La Compagnia assicuratrice Unipol Ass.ni S.p.A. eccepisce in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra Priscilla Zucco, parte cedente del credito, poiché, non essendo proprietaria del veicolo Ford Mondeo, non dispone del diritto ceduto e, conseguentemente, l'improponibilità della domanda giudiziale.

L'eccezione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

La Sig.ra Zucco Priscilla, custode abituale del mezzo, è il soggetto che ha commissionato i lavori di riparazione dell'autovettura, come dimostra il fatto che la fattura di riparazione e nolo risulta a lei intestata, e pertanto la Sig.ra Zucco Priscilla è il soggetto che ha subito un pregiudizio economico dal sinistro. Del resto la Corte di Cassazione ha più volte sancito il principio che "legittimato a richiedere il risarcimento danno derivato dalla circolazione stradale è non solo il proprietario, ma



anche il possessore, il detentore o chiunque ne abbia la disponibilità, purché riesca a dimostrare che tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimoniale in virtù di un titolo che lo rendeva responsabile verso il proprietario dell'autovettura" (Cass. N. 4003 del 23/02/2006; Cass. 14232/99).

Parimenti infondata è anche l'altra eccezione di carenza di autorizzazione in capo alla Carrozzeria Soccorso Stradale S. Ruffillo. Infatti parte attrice, con la produzione in giudizio della dichiarazione di inizio attività, ha dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti per il noleggio delle autovetture, come richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 n. 481.

Infine, per l'art. 189, 2 comma c.p.c., poiché ogni qualvolta il giudice trattiene la causa in decisione è investito automaticamente di tutte le questioni poste in causa, e poiché trattasi di causa sufficientemente documentata, questo Giudice di Pace passa ad esaminare anche il merito della medesima.

Sull'an debeatur, la dinamica del sinistro esposta dall' attrice nel suo atto di citazione trova puntuale conferma nel modello CAI che, sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, costituisce, per orientamento consolidato della giurisprudenza, confessione stragiudiziale per le parti che l'hanno sottoscritto. Oltretutto la dinamica dell'incidente, così come descritta da parte attrice, non viene minimamente contestata dalla Compagnia convenuta che addirittura risarcisce i danni subiti dalla Sig.ra Priscilla Zucco.


In merito al quantum debeatur, parte attrice ha prodotto in giudizio la fattura n. 498/2007 per l'importo complessivo di € 3.054,00=, comprensivi di un'auto sostitutiva per il periodo necessario alla Carrozzeria per effettuare le riparazioni, dal quale vanno detratti € 2.682,65= già corrisposto dalla Compagnia Unipol Ass.ni.

Per quanto riguarda il costo del noleggio per un'autovettura sostitutiva questo giudicante ritiene che esso sia parimenti dovuto poiché la Sig.ra Priscilla Zucco ha necessità di servirsi dell'autovettura per ragioni di lavoro e per accompagnare i figli a scuola. Del resto questo è l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione (per tutte: sentenza n. 23916 del 9 novembre 2006).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.



Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra Priscilla Zucco, cedente del credito, e conseguente improponibilità della domanda giudiziale; b) accoglie la domanda di parte attrice; c) condanna conseguentemente la Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cojocar Dan e Onoicencu Oleg, in solido tra loro, a pagare in favore della società attrice, Carrozzeria Soccorso Stradale San Ruffillo S.nn.c., la somma di € 371,35=, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della fattura al saldo; c) condanna infine la convenuta a rifondere all'attrice le spese di causa che liquida in complessivi € 884,00=, di cui € 120,00= per spese, € 574,00= per competenze ed € 190,00= per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna il 23/03/2009

Deposito in Cancelleria

26 MAR. 2009

IL CANCELLIERE
Sabina Di Giorgio

IL GIUDICE DI PACE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Petella'.